

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
Regolamento (CEE) n. 2314/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . .	1
Regolamento (CEE) n. 2315/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . .	3
Regolamento (CEE) n. 2316/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso . . . . .	5
Regolamento (CEE) n. 2317/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . . . . .	7
<b>* Regolamento (CEE) n. 2318/81 della Commissione, dell'11 agosto 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili . . . . .</b>	<b>9</b>
Regolamento (CEE) n. 2319/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del riso . . . . .	12
<b>* Decisione n. 2320/81/CECA della Commissione, del 7 agosto 1981, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica . . . .</b>	<b>14</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2321/81 della Commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 72), originari della Corea . . . . .</b>	<b>19</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2322/81 della Commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell'Indonesia . . . . .</b>	<b>21</b>
<b>* Regolamento (CEE) n. 2323/81 della Commissione, dell'11 agosto 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in Irlanda di camicette (categoria 7), originarie dell'Indonesia . . . . .</b>	<b>23</b>

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 2324/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna . . . .	25
Regolamento (CEE) n. 2325/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari . . . . .	26
Regolamento (CEE) n. 2326/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	27
Regolamento (CEE) n. 2327/81 della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	28

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

81/629/CEE :

* <b>Raccomandazione della Commissione, del 22 luglio 1981, al governo del Regno del Belgio ai sensi dell'articolo 11 della decisione 74/120/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1974 . . . . .</b>	<b>29</b>
---	-----------

---

**Rettifiche**

* <b>Rettifica del regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (GU n. L 121 del 5. 5. 1981) . . . . .</b>	<b>32</b>
* <b>Rettifica del regolamento (CEE) n. 1788/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio (GU n. L 177 dell'1. 7. 1981) . . . . .</b>	<b>32</b>

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2314/81 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 agosto 1981**

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 agosto 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	67,77
10.01 B	Frumento duro	113,20 <sup>(i)</sup> <sup>(j)</sup>
10.02	Segala	23,34 <sup>(k)</sup>
10.03	Orzo	48,95
10.04	Avena	7,87
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	51,36 <sup>(l)</sup> <sup>(j)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0,19 <sup>(m)</sup>
10.07 C	Sorgo	41,12 <sup>(n)</sup>
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(j)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	107,86
11.01 B	Farine di segala	45,68
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	187,51
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	116,49

<sup>(i)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(j)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(k)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(l)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(m)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(n)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/81 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 agosto 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		8	9	10	11
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,30	2,30	1,79
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		8	9	10	11	12
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2316/81 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2269/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2253/81<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2269/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Paesi terzi <sup>(1)</sup>	ACP o PTOM <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
ex 10.06	Riso :		
	B. altro :		
	I. Risone o riso semigreggio :		
	a) Risone :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	0	0
	b) Riso semigreggio :		
	1. a grani tondi	0	0
	2. a grani lunghi	0	0
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	0	0
2. a grani lunghi	75,63	25,89	
b) Riso lavorato :			
1. a grani tondi	0	0	
2. a grani lunghi	81,08	28,15	
III. Rotture		0	0

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2317/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 agosto 1981**  
**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le**  
**rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2270/80<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2254/81<sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 228 del 30. 8. 1980, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2318/81 DELLA COMMISSIONE****dell'11 agosto 1981****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, para-

grafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Edgard PISANI

*Membro della Commissione*

---

(<sup>1</sup>) GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

## ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimex	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
1.1	07.01-13   07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	774	147,99	47,22	113,11	12,91	23 487	52,52	10,20
1.2	07.01-31   07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	3 261	626,23	199,27	474,24	54,52	99 122	221,65	42,56
1.3	07.01-45   07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà «Phaseolus»	1 129	215,81	68,87	164,95	18,83	34 251	76,60	14,88
1.4	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	678	129,70	41,38	99,13	11,31	20 584	46,03	8,94
1.5	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	2 382	457,47	145,57	346,44	39,82	72 411	161,91	31,09
1.6	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, altre che Barbatelle mangerecce	445	85,29	27,11	64,84	7,43	13 379	30,08	5,98
1.7	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	7 247	1 388,44	441,32	1 055,66	121,04	217 812	489,70	97,35
1.8	07.01-71	07.01 K	Asparagi	3 578	682,35	217,92	520,16	59,61	108 431	241,89	46,77
1.9	07.01-73	07.01 L	Carciofi	1 578	303,06	96,43	229,51	26,38	47 970	107,26	20,60
1.10	07.01-75   07.01-77	07.01 M	Pomodori	834	159,88	50,82	121,56	13,93	25 081	56,39	11,21
1.11	07.01-81   07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	411	78,80	25,05	59,92	6,87	12 363	27,79	5,52
1.12	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	1 745	334,35	106,27	254,21	29,14	52 451	117,92	23,44
1.13	07.01-94	ex 07.01 T	Melanzane (Solanum melongena L.)	1 058	202,79	64,45	154,19	17,68	31 813	71,52	14,21
1.14	07.01-96	ex 07.01 T	Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	887	169,30	54,06	128,53	14,84	26 842	60,12	11,94
1.15	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 327	254,88	81,10	193,02	22,19	40 343	90,21	17,32
2.1	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 361	260,76	82,88	198,26	22,73	40 908	91,97	18,28
2.2	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	494	94,24	30,09	71,84	8,23	14 976	33,41	6,45
2.3	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	2 474	474,08	150,69	360,45	41,33	74 371	167,21	33,24
2.4	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	6 521	1 249,39	397,12	949,94	108,92	195 997	440,66	87,60
2.5		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.5.1	08.02-02   08.02-06   08.02-12   08.02-16		— Sanguigne e semi-sanguigne	1 970	377,56	120,01	287,06	32,91	59 229	133,16	26,47
2.5.2	08.02-03   08.02-07   08.02-13   08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 932	370,21	117,67	281,48	32,27	58 077	130,57	25,95
2.5.3	08.02-05   08.02-09   08.02-15   08.02-19		— altre	1 745	334,31	106,26	254,18	29,14	52 445	117,91	23,44
2.6		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi, freschi :								
2.6.1	08.02-29		— Monreal e satsuma	593	113,60	36,10	86,37	9,90	17 821	40,06	7,96
2.6.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 236	237,41	75,54	179,79	20,66	37 578	84,03	16,13
2.6.3	08.02-32		— Clementine	785	150,79	47,98	114,19	13,12	23 867	53,37	10,25
2.6.4	08.02-34   08.02-37		— Tangerini e altri	1 802	345,39	109,78	262,61	30,11	54 183	121,82	24,21

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl.	Lit	Fl.	£ Sterline
.7	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	1 995	382,31	121,52	290,68	33,33	59 975	134,84	26,80
.8		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o grape- fruits, freschi :								
.8.1	ex 08.02-70		— bianchi	1 603	307,18	97,63	233,55	26,78	48 188	108,34	21,53
.8.2	ex 08.02-70		— rosei	2 387	457,41	145,39	347,78	39,87	71 756	161,33	32,07
.9	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	3 356	643,09	204,41	488,96	56,06	100 885	226,82	45,09
.10	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	1 217	233,32	74,16	177,40	20,34	36 602	82,29	16,36
.11	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 051	201,46	64,03	153,17	17,56	31 603	71,05	14,12
.12	08.07-10	08.07 A	Albicocche	1 752	335,68	106,69	255,22	29,26	52 659	118,39	23,53
.13	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	1 322	253,25	80,49	192,55	22,07	39 729	89,32	17,75
.14	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	2 699	517,11	164,36	393,17	45,08	81 122	182,38	36,25
.15	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	3 482	667,04	212,02	507,17	58,15	104 643	235,27	46,77
.16	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	1 996	382,55	121,59	290,86	33,35	60 013	134,92	26,82
.17	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	1 839	350,69	112,00	267,34	30,63	55 728	124,32	24,03
.18	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	352	67,53	21,46	51,34	5,88	10 593	23,81	4,73
.19	08.09-19	ex 08.09	Meloni	1 515	290,37	92,29	220,78	25,31	45 552	102,41	20,36
.20	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	8 792	1 684,40	535,40	1 280,69	146,84	264 240	594,09	118,10

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2319/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 agosto 1981**  
**che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1418/76 possono essere adottate misure quando i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti raggiungono il livello dei prezzi comunitari; che tale situazione può persistere e aggravarsi e che, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 1432/76 i corsi o i prezzi sul mercato mondiale raggiungono il livello dei prezzi comunitari quando si avvicinano o superano il prezzo d'entrata; che il persistere e l'aggravarsi di tale situazione si verificano quando si constata uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e tale squilibrio rischia di protrarsi in considerazione della prevedibile evoluzione della produzione e dei prezzi di mercato;

considerando che l'elevato livello dei prezzi nel commercio internazionale può ostacolare l'importazione nella Comunità del riso o provocarne l'uscita dalla Comunità;

considerando che una siffatta situazione può essere attualmente constatata; che per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nella Comunità occorre fissare un prelievo all'esportazione per alcune categorie di riso;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1980/1981 dal regolamento (CEE) n. 2121/80<sup>(4)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/76 il prelievo all'esportazione deve essere fissato prendendo in considerazione la

situazione e le prospettive di evoluzione, da una parte, delle disponibilità del riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altra, dei prezzi del riso e dei prodotti trasformati del settore del riso sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso testo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi e, inoltre, tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che per i prodotti di cui all'articolo 1 c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, si deve inoltre tener conto degli elementi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1432/76;

considerando che il prelievo all'esportazione può essere differenziato qualora la situazione del mercato mondiale o le particolari esigenze di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è opportuno prendere in considerazione per il calcolo dei medesimi:

- per le valute che sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre valute, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei corsi di cambio in contanti di ciascuna di queste valute, constatati per un periodo determinato, rispetto alle valute della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle regole suesposte all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso e in particolare ai corsi o ai prezzi di questi prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale induce a fissare i prelievi all'esportazione conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1432/76 è fissato nell'allegato per il prodotto in esso indicato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU n. L 206 dell'8. 8. 1980, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*  
Poul DALSAGER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso

		<i>(ECU/tonnellata)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
ex 10.06	Riso :	
	B. altro :	
	I. Risone o riso semigreggio :	
	a) Risone :	
	1. a grani tondi	74,80
	2. a grani lunghi	5,46
	b) Riso semigreggio :	
	1. a grani tondi	93,50
	2. a grani lunghi	6,82
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :	
	a) Riso semilavorato :	
1. a grani tondi	66,14	
2. a grani lunghi	—	
b) Riso lavorato		
1. a grani tondi	70,44	
2. a grani lunghi	—	
III. Rotture		13,82

**DECISIONE N. 2320/81/CECA DELLA COMMISSIONE****del 7 agosto 1981****recante norme comunitarie per gli aiuti a favore dell'industria siderurgica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

previa consultazione del comitato consultivo e visto il parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

**I**

considerando che, confrontata alla prolungata crisi dell'industria siderurgica che ha indebolito la posizione finanziaria della maggior parte delle imprese siderurgiche sino al punto di rendere ad esse impossibile di procedere alla ristrutturazione necessaria, in particolare per adeguare le capacità alla domanda prevedibile, la Commissione ha adottato il 1° febbraio 1980 la decisione n. 257/80/CECA<sup>(1)</sup>; che lo scopo principale di tale decisione era di istituire un sistema comunitario di aiuti che autorizzano la concessione di aiuti specifici a favore dell'industria siderurgica per finalità definite, a condizione che detti aiuti promuovessero la ristrutturazione, fossero limitati per quanto riguarda la durata ed intensità e non provocassero distorsioni inaccettabili della concorrenza; che gli aiuti concessi alle imprese siderurgiche nel quadro di regimi regionali o generali di aiuti continuavano ad essere soggetti all'applicazione congiunta dell'articolo 67 del trattato CECA e degli articoli 92 e 93 del trattato CEE;

considerando che nel frattempo la crisi del settore siderurgico si è ulteriormente accentuata; che si è registrato un calo della domanda della maggior parte dei prodotti e che le difficoltà finanziarie delle imprese si sono aggravate; che la necessità di ridurre le capacità produttive e di ripristinare la competitività è diventata ancora più urgente, specialmente per il fatto che gli Stati membri subiscono pressioni sempre più intense per il sovvenzionamento delle proprie industrie allo scopo precipuo di salvaguardare l'esistenza, per cui si è ancora aggravato il rischio che gli aiuti possano concretarsi in riduzioni di prezzo o nel mantenimento di prezzi non economici, precisamente quando il ritorno a livelli di prezzo più elevati rappresenta una premessa fondamentale per la ripresa del settore;

considerando che è inoltre divenuto evidente che, se la ristrutturazione deve avvenire in modo coerente, equo e socialmente accettabile, è auspicabile istituire un sistema comunitario organico in materia di aiuti, per tener conto tanto delle mutate circostanze quanto dell'esperienza acquisita con l'applicazione della deci-

sione n. 257/80/CEE; che tale sistema, pur mantenendo gli stessi obiettivi fondamentali, dovrebbe assicurare, con l'applicazione di regole più rigorose destinate a sopprimere gradualmente gli aiuti entro una scadenza prefissata, che la ristrutturazione inclusa la riduzione delle capacità produttive abbia luogo con la maggiore celerità richiesta dalla situazione attuale; che tale sistema dovrebbe inoltre garantire che tutti gli aiuti di cui l'industria siderurgica può beneficiare siano trattati in modo uniforme, un'unica procedura, estesa tanto agli aiuti specifici, ossia a quelli concessi in applicazione di regimi il cui oggetto o effetto sia principalmente di favorire le imprese siderurgiche, quanto agli aiuti non specifici, compresi in particolare quelli concessi nel quadro di regimi di aiuti regionali o generali; che esso dovrebbe inoltre limitare le distorsioni della concorrenza al minimo inevitabile; che un sistema organico comunitario in materia di aiuti improntato a questi orientamenti e che include dei termini temporali rappresenta un elemento indispensabile della politica generale della Comunità per il risanamento dell'industria siderurgica, unicamente alla stabilizzazione del mercato e alle misure da attuare in campo sociale per mitigare l'incidenza della ristrutturazione sulla manodopera del settore;

considerando che la Comunità si trova pertanto di fronte ad un caso non previsto dal trattato CECA, in ordine al quale peraltro essa deve necessariamente prendere un'iniziativa; che in questa situazione occorre far ricorso all'articolo 95, paragrafo 1, del trattato per mettere la Comunità in grado di perseguire gli obiettivi definiti nei primi articoli del trattato;

**II**

considerando che, per assicurare che la ristrutturazione essenziale del settore venga avviata senza indugio e portata a termine quanto prima possibile, è necessario disporre che gli aiuti siano gradualmente ridotti e soppressi entro scadenze prefissate; che tali scadenze devono essere rispettate non soltanto nelle decisioni degli Stati membri sulle concessioni di aiuti ma anche in ordine ai relativi pagamenti; che è inoltre opportuno distinguere fra le varie forme di aiuto, al fine di prevedere termini di tempo più rigorosi per quegli aiuti che rischiano di nuocere maggiormente alla concorrenza ed essere meno efficaci ai fini della ristrutturazione; che è opportuno prevedere una certa flessibilità in materia di limiti di tempo, per consentire di tener conto degli sviluppi del mercato ed evitare impreviste conseguenze negative che potrebbero derivare da detti limiti temporali;

(<sup>1</sup>) GU n. L 29 del 6. 2. 1980, pag. 5.



considerando che è necessario assicurare che gli aiuti vengano utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati autorizzati e che le misure di ristrutturazione cui sono subordinati, compresa la riduzione delle capacità produttive, siano effettivamente attuate; che, benché siano necessari per consentire di effettuare la ristrutturazione, gli aiuti implicano tuttavia un pericolo di sostanziali distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità; che è pertanto necessario adottare appropriate procedure di accertamento e controllo per assicurare che gli aiuti non vengano utilizzati in modo da ostacolare il ripristino di condizioni di mercato normali, in particolare di livelli di prezzo che consentano quanto prima possibile al settore di funzionare economicamente senza aiuti;

considerando che l'industria siderurgica deve intraprendere i programmi di ricerca e sviluppo che sono di importanza vitale per la sua competitività futura e per il suo progresso tecnico; che è necessario stabilire criteri appropriati per la valutazione degli aiuti destinati a queste attività;

considerando che nella valutazione degli aiuti occorre evitare qualsiasi discriminazione fra le imprese, specialmente in funzione della loro natura di impresa pubblica o di impresa privata; che le norme previste dalla presente decisione devono pertanto applicarsi anche a qualsiasi elemento di aiuto contenuto in misure finanziarie adottate dagli Stati membri a favore di imprese siderurgiche del settore pubblico; che fra queste misure figurano in particolare i conferimenti nel capitale sociale, il ripiano delle perdite, la rinuncia a dividendi o ad una normale remunerazione delle risorse pubbliche impiegate o la compensazione di oneri finanziari imposti dai pubblici poteri; che l'esame da parte della Commissione di questi elementi di aiuti non può comportare un controllo della struttura dei sistemi economici degli Stati membri;

### III

considerando che, a causa dell'aggravarsi della crisi del settore siderurgico e del maggiore rigore delle norme che devono essere adottate per farvi fronte, l'applicazione della presente decisione presuppone una maggiore collaborazione fra la Commissione e gli Stati membri in ordine tanto agli aiuti, la cui compatibilità con il trattato non solleva problemi, quanto ai casi controversi;

considerando che, fatte salve le misure che potrebbero risultare necessarie alla luce degli sviluppi futuri, l'attuale situazione economica e sociale della Comunità in generale, e la situazione dell'industria siderurgica in particolare, esigono che, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento del mercato comune, la decisione sia applicata sino al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dall'articolo 2 e sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite.

2. La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dagli Stati membri a favore delle imprese siderurgiche da essi controllate direttamente o indirettamente, e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato.

#### *Articolo 2*

##### **Regole generali**

1. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

- l'impresa o il gruppo di imprese beneficiarie abbiano avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato;
- tale programma di ristrutturazione determini una riduzione globale delle capacità produttive dell'impresa o del gruppo di imprese beneficiarie e non preveda aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione;
- l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi alle imprese siderurgiche siano progressivamente ridotti;
- gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;
- gli aiuti non vengano autorizzati dopo il 1° luglio 1983 e non comportino pagamenti dopo il 31 dicembre 1985, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data.

2. Nell'esaminare l'ammontare e l'intensità degli aiuti prospettati, la Commissione può tener conto, nella misura in cui ciò è compatibile con gli obiettivi della presente decisione, di tutti gli aiuti concessi in precedenza all'impresa interessata e di tutte le ristrutturazioni da essa intraprese.

3. Nel decidere sulle domande di aiuto sottoposte nel quadro del programma di ristrutturazione, la Commissione tiene conto della situazione particolare degli Stati membri aventi un'unica impresa siderurgica, il cui impatto sul mercato comunitario è poco significativo.

### Articolo 3

#### Aiuti a favore degli investimenti

1. Gli aiuti a favore degli investimenti nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che :

- la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora ciò sia prescritto dalla decisione dell'Alta Autorità n. 22/66, del 16 novembre 1966, relativa alle informazioni che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti<sup>(1)</sup>, modificata dalla decisione n. 2237/73/CECA<sup>(2)</sup> e da ogni altra ulteriore decisione ;
- l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine ;
- il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dall'articolo 2 e agli obiettivi generali per l'acciaio, tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito.

2. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole dell'articolo 2 e del paragrafo 1 del presente articolo.

### Articolo 4

#### Aiuti per la chiusura di impianti siderurgici

1. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici,

<sup>(1)</sup> GU n. L 219 del 29. 11. 1966, pag. 3728/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 229 del 17. 8. 1973, pag. 28.

sono considerati compatibili con l'ordinamento del mercato comune.

2. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti :

- assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrano nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato ;
- indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime ;
- spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi.

3. In via eccezionale e in deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1, quinto trattino, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro il 30 settembre 1982 possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo il 1° luglio 1983.

### Articolo 5

#### Aiuti per il mantenimento in attività

1. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che :

- facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dall'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino ;
- abbiano una durata massima di due anni, vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno e non diano luogo a pagamenti dopo il 31 dicembre 1984. Tuttavia, in casi eccezionali e sulla base di una domanda debitamente motivata dallo Stato interessato, la Commissione può autorizzare deroghe alla durata di due anni, dopo aver chiesto il parere degli Stati membri in seno al Consiglio ;
- la loro intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti.

2. Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate, nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti.

#### Articolo 6

##### Aiuti di emergenza

1. Gli aiuti di emergenza, quale soluzione provvisoria per il salvataggio di un'impresa, in attesa di un piano di ristrutturazione o della chiusura dell'impresa, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune solo nei casi in cui, in funzione della loro consistenza e della loro natura, siano necessari per far fronte a gravi problemi di ordine sociale. Tali aiuti non devono avere una durata superiore ai sei mesi e non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, non si applicano agli aiuti di emergenza.

3. Gli aiuti di emergenza non potranno essere autorizzati dopo il 31 dicembre 1981.

#### Articolo 7

##### Aiuti per la ricerca e lo sviluppo

1. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi:

- una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttività;
- un miglioramento della qualità del prodotto;
- un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio;
- un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

2. L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non può superare il 50 % dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione.

#### Articolo 8

1. Alla Commissione sono comunicati in tempo utile perché presenti le sue osservazioni i progetti intesi ad istituire o modificare aiuti di cui agli articoli da 3 a 7. Tale notificazione deve comunque essere effettuata entro il 30 settembre 1982.

Lo Stato membro interessato può dare attuazione alle misure prospettate soltanto previa autorizzazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite.

2. La Commissione invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni sui più importanti progetti di aiuti ad essa notificati prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli Stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto.

3. Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni della presente decisione, essa informa lo Stato membro interessato della sua decisione al riguardo. La Commissione decide al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie per pronunciarsi sull'aiuto in questione. Qualora uno Stato membro non si conformi a tale decisione, si applicano le disposizioni dell'articolo 88 del trattato.

4. Qualora alla data del ricevimento della notifica del progetto in parola sia trascorso un periodo di due mesi senza che la Commissione abbia iniziato la procedura di cui al paragrafo 3, o senza che abbia reso nota la propria posizione in qualsiasi altro modo, i provvedimenti previsti possono essere attuati, a condizione che lo Stato membro informi la Commissione della propria intenzione di procedere in tal senso.

5. La Commissione, considerata l'urgenza del caso, opera con la più grande celerità possibile.

La Commissione esprime il proprio parere in merito ai regimi di aiuti e richiede la notifica dei casi concreti di applicazione dei regimi anzidetti solo quando ciò risulti necessario per assicurare la compatibilità di un aiuto con le disposizioni della presente decisione.

#### Articolo 9

Gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, in particolare per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno particolari sulle misure finanziarie adottate dagli Stati membri o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese pubbliche.

Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre. La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del secondo semestre del 1981.

#### *Articolo 10*

La Commissione presenta relazioni periodiche sull'applicazione della presente decisione del Consiglio e per informare il Parlamento europeo.

#### *Articolo 11*

1. La Commissione riferisce al Consiglio, al più tardi due mesi prima della data limite prevista per la notificazione delle misure di aiuto progettate e dei relativi pagamenti, sull'evoluzione dei prezzi rilevati per i prodotti siderurgici del trattato CECA.

2. La Commissione, su parere conforme del Consiglio che decide all'unanimità e previa consultazione del comitato consultivo, può modificare a tempo debito la presente decisione, in particolare per tener conto dei nuovi orientamenti delle altre politiche comunitarie riguardanti il settore siderurgico.

#### *Articolo 12*

##### **1. Modifiche dei termini**

Se, in considerazione dell'evoluzione del mercato e del livello dei prezzi dei prodotti siderurgici, la Commissione ritiene che è necessario modificare i termini previsti dagli articoli 2, 5, 6 e 8, paragrafo 1, essa chiede il parere conforme unanime del Consiglio.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1981.

Se il Consiglio non ha deliberato all'unanimità entro due mesi dalla domanda della Commissione, il parere conforme è reso alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 28, quarto comma del trattato, per l'applicazione degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto.

##### **2. Casi particolari degli aiuti non specifici**

La Commissione può adottare, secondo la stessa procedura prevista al paragrafo 1, disposizioni derogatorie alla presente decisione che consentono di evitare che, dopo il 1° luglio 1983, l'applicazione della presente decisione ai regimi di aiuti non specifici, in particolare quelli concernenti i risparmi energetici e la tutela dell'ambiente, abbia per le imprese siderurgiche conseguenze non volute dalla presente decisione, fermo restando che restano applicabili i principi enunciati dall'articolo 2, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino.

#### *Articolo 13*

La presente decisione sostituisce la decisione n. 257/80/CECA.

Tuttavia, le regole di procedura della decisione n. 257/80/CECA continuano ad essere applicate ai progetti di aiuto notificati che, alla data dell'entrata in vigore della presente decisione, siano già stati oggetto di una intimazione agli interessati.

La presente decisione è applicabile sino al 31 dicembre 1985.

*Per la Commissione*

F.H.J. ANDRIESEN

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2321/81 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 agosto 1981

**relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 72), originari della Corea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/80 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di indumenti esterni a maglia (categoria 72), originari della Corea, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 del predetto articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 del suddetto articolo, è stata notificata alla Corea una richiesta di consultazione il 24 aprile 1981; che, a seguito delle consultazioni così avviate, è opportuno subordinare i prodotti in questione a limiti quantitativi dal 1981 al 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 del suddetto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V dello stesso regolamento;

considerando che i prodotti in questione esportati dalla Corea fra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere detratti dal quantitativo del 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1981.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importazione in Francia dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari della Corea, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. La messa in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Corea verso la Francia tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora messi in libera pratica, è effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Corea verso la Francia sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Corea a decorrere dal 1° gennaio 1981 e messi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

*Per la Commissione*

Edgard PISANI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 381 del 22. 12. 1980, pag. 1.

## ALLEGATO

Cate- goria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1981	1982
72	60.05 A II b) 2		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri	F	1 000 pezzi	780	819
	60.06 B I	60.05-11 ; 13 ; 15  60.06-91	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata : B. altri : Costumi da bagno a maglia				

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2322/81 DELLA COMMISSIONE**

dell'11 agosto 1981

**relativo al regime applicabile alle importazioni in Francia, in Italia ed in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/80<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Francia, in Italia e in Irlanda di camicie (categoria 8), originarie dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, il 21 ottobre 1980 sono state notificate all'Indonesia richieste di consultazione riguardanti i prodotti della categoria 8 per la Francia e il 4 dicembre 1980 per l'Italia e l'Irlanda;

considerando che, in seguito alle consultazioni così avviate, questo prodotto è già stato subordinato ad una limitazione quantitativa provvisoria con il regolamento (CEE) n. 775/81<sup>(3)</sup>;

considerando che, in seguito alle consultazioni tenutesi in data 10 luglio 1981, è opportuno subordinare i prodotti in questione (categoria 8) a una limitazione quantitativa per gli anni 1981 e 1982;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia fra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 775/81, devono essere detratti dal limite quantitativo per l'anno 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

*Articolo 1*

L'importazione in Francia, in Italia e in Irlanda dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari dell'Indonesia, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. L'importazione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso la Francia, l'Italia e l'Irlanda tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 775/81 e non ancora immessi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 775/81 dall'Indonesia verso la Francia, l'Italia e l'Irlanda continuano ad essere subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1981.

*Articolo 3*

1. Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1982.

2. Il regolamento (CEE) n. 775/81 non è più applicabile.

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1980, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 81 del 27. 3. 1981, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Edgard PISANI

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

Cate- goria N.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1981	1982
8	61.03 A	61.03-11 ; 15 ; 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, spartati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	F I IRL	1 000 pezzi	475 503 (*) 25	494 523 26

(\*) Italia : una quantità eccezionale di 83 000 pezzi è prevista per l'anno 1981.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 2323/81 DELLA COMMISSIONE**

**dell'11 agosto 1981**

**relativo al regime applicabile alle importazioni in Irlanda di camicette  
(categoria 7), originarie dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 920/81<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 11 e 15,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3059/78 fissa le condizioni per stabilire limiti quantitativi; che le importazioni in Irlanda di camicette (categoria 7), originarie dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo;

considerando che, conformemente al paragrafo 5 di detto articolo 11, il 31 luglio 1981 è stata notificata all'Indonesia una richiesta di consultazione;

considerando che dovranno aver luogo consultazioni e che è opportuno subordinare i prodotti in questione (categoria 7) a una limitazione quantitativa provvisoria per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1981 conformemente al paragrafo 5, lettera b) del suddetto articolo 11;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 11, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia fra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere detratti dal limite quantitativo provvisorio per l'anno 1981;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

*Articolo 1*

L'importazione in Irlanda dei prodotti della categoria riportata in allegato, originari dell'Indonesia, è subordinata ai limiti quantitativi che figurano nello stesso allegato, fermo restando il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1.

*Articolo 2*

1. L'importazione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso l'Irlanda tra il 1° gennaio 1981 e la data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, viene effettuata su riserva della presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. I prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso l'Irlanda sono subordinati al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 3059/78.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dall'Indonesia a decorrere dal 1° gennaio 1981 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo provvisorio stabilito per il 1981.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1981.

<sup>(1)</sup> GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 98 del 9. 4. 1981, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Edgard PISANI

*Membro della Commissione*

ALLEGATO

Categoria N.	N. della tariffa	Codice Nimex (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55  61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22 ; 23 ; 24 ; 25  61.02-78 ; 82 ; 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata :  A. Indumenti ed accessori di abbigliamento : II. altri :  Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini :  B. altri :  Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	IRL	1 000 pezzi	24

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2324/81 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1981****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pere originarie della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1116/81<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2112/81 della Commissione, del 24 luglio 1981<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/81<sup>(4)</sup>, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pere diverse dalle pere da sidro originarie della Spagna;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/78<sup>(6)</sup>, e rilevati o calcolati conformemente alle

disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto due giorni di mercato consecutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2112/81 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 25. 7. 1981, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU n. L 225 dell'11. 8. 1981, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 90 del 5. 4. 1978, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2325/81 DELLA COMMISSIONE****del 12 agosto 1981****recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente

la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune è sospesa per il periodo dal 13 al 17 agosto 1981:

04.02 A II b),  
04.02 B I b) 2 e /  
04.03.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2326/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 agosto 1981**  
**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed**  
**alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2203/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2263/81 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2203/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

l'importo di base del prelievo attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,1641 ECU per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU n. L 220 del 6. 8. 1981, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2327/81 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 agosto 1981**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2311/81<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 agosto 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSGER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 226 del 12. 8. 1981, pag. 11.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 12 agosto 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati	16,41
	B. Zuccheri greggi	10,17 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1981

al governo del Regno del Belgio ai sensi dell'articolo 11 della decisione  
74/120/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1974

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(81/629/CEE)

1. Negli ultimi anni gli orientamenti comunitari di politica economica adottati dal Consiglio delle Comunità europee per quanto concerne il Belgio hanno sottolineato la necessità di correggere i crescenti squilibri delle finanze pubbliche e della bilancia dei pagamenti correnti.

Ora la Commissione, pur riconoscendo gli sforzi fatti negli ultimi anni dalle competenti autorità belghe per migliorare la situazione, constata che questa non ha cessato di deteriorarsi. In particolare, per il 1981, il divario prevedibile fra gli orientamenti di bilancio e la probabile realizzazione si annuncia molto forte. Di fronte a questa situazione, la Commissione assume l'iniziativa, ai sensi dell'articolo 11 della decisione 74/120/CEE del Consiglio del 18 febbraio 1974, di indirizzare la presente raccomandazione al governo del Regno del Belgio.

2. Il bilancio economico e sociale negativo dell'ultimo quinquennio contrasta notevolmente con i brillanti risultati conseguiti in precedenza dal Belgio, in particolare grazie alla sua partecipazione alla Comunità, che gli ha consentito di utilizzare totalmente il suo ricco potenziale di risorse umane e di diventare un vero e proprio perno dell'Europa attraverso lo sviluppo di una fitta rete di rapporti nel campo industriale e commerciale.

3. La crisi strutturale che colpisce tutti i paesi industriali e i due forti aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi spiegano certamente in misura non trascurabile le attuali difficoltà.

Nel caso del Belgio, peraltro, la situazione è stata ulteriormente aggravata dal carattere estremamente aperto

della sua economia, la cui prosperità dipende in misura notevole dallo sviluppo dei mercati esteri e dalla capacità concorrenziale.

4. Il Belgio, nel periodo in cui doveva affrontare un'evoluzione settoriale e geografica sfavorevole per quanto concerne tali mercati, ha subito un aumento dei costi di produzione, che sono saliti a livelli talmente elevati da provocare un relativo ritardo nello sviluppo delle esportazioni, un calo dell'attività in diversi settori industriali e una diminuzione del livello dell'occupazione. La più forte progressione dei costi interni (soprattutto costi salariali, oneri fiscali e parafiscali) si è verificata in un periodo nel quale l'aggravio dei costi delle importazioni avrebbe dovuto orientare ad una evoluzione in senso inverso. I redditi reali sono aumentati a un ritmo superiore a quello dei principali concorrenti, e questo si è tradotto in uno sviluppo eccessivo dei consumi privati e pubblici, in un momento in cui il deterioramento delle ragioni di scambio imponeva un trasferimento all'esterno di risorse reali.

5. Le conseguenze di questa evoluzione si sono manifestate gradualmente: mentre la bilancia dei pagamenti correnti, tradizionalmente eccedentaria, è rimasta quasi in equilibrio fino al 1976, il relativo deficit raggiungerà probabilmente il 7% circa del prodotto interno lordo nel 1981. Nella maggior parte degli Stati membri — e del resto negli altri paesi industrializzati — questo valore non supererà invece il 2% circa.

6. Questo deficit va di pari passo — ed è parzialmente connesso — con un importante disavanzo delle finanze pubbliche.

Per l'insieme delle amministrazioni, il fabbisogno di finanziamento <sup>(1)</sup> raggiungerà probabilmente il 12 % del prodotto interno lordo nel 1981, mentre la media della Comunità sarà del 4 % circa. A partire dalla metà degli anni '70 si annunciava senza dubbio un periodo di crescita lenta, che avrebbe compresso la progressione delle entrate fiscali, mentre, contemporaneamente, sono aumentati rapidamente gli oneri provocati dalla disoccupazione.

Non si è proceduto alla necessaria ristrutturazione dei bilanci pubblici, per compensare la debolezza delle entrate e l'incremento quasi obbligatorio di talune categorie di spese mediante opportune restrizioni di altre uscite. Di conseguenza, nonostante l'aumento degli oneri fiscali e parafiscali, in virtù del quale le risorse correnti delle amministrazioni sono passate nel corso degli anni '70 dal 35 % del prodotto interno lordo nel 1970 al 45 % circa nel 1980, il fabbisogno di finanziamento è passato dall'1 % del PIL all'inizio degli anni '70 al 9 % circa nel 1980.

Vi è il rischio ormai di raggiungere alcune soglie critiche: l'aumento delle risorse correnti dello Stato, nel 1982, potrebbe essere assorbito per il 70 % circa dal solo incremento degli interessi del debito pubblico, che si trovano gonfiati, oltre che dai successivi disavanzi di bilancio, dal forte rincaro dei tassi d'interesse nazionali e internazionali. Se si aggiunge il rischio di una progressione degli oneri derivanti dalla disoccupazione, non resterà più alcun margine per qualsiasi altro aumento delle spese pubbliche (ivi comprese le retribuzioni dei pubblici funzionari), a meno di ricorrere ad un nuovo aumento o del deficit pubblico nel 1982, o dell'imposizione fiscale.

7. Se è esatto affermare, come ad esempio sostengono gli studi della Banque nationale de Belgique e del Bureau du plan, che l'economia belga ha bisogno di una profonda ristrutturazione dei settori d'attività, è fuor di dubbio che le ipoteche che pesano sul prossimo futuro — in quanto senza azioni correttive gli squilibri raggiungeranno proporzioni insostenibili — devono in primo luogo essere soppresse nei due settori critici delle finanze pubbliche e della bilancia dei pagamenti, affermazione d'altra parte sostenuta dalla recente analisi effettuata dal Conseil supérieur des finances.

8. La Commissione ritiene pertanto che un'azione decisa in questo senso sia necessaria senza ritardi. Il

contesto esterno è più favorevole che in un recente passato, in quanto l'anno 1982 registrerà con ogni probabilità una ripresa della congiuntura mondiale e comunitaria. Questa previsione, peraltro, non dovrebbe essere un pretesto per rinviare l'azione necessaria.

9. Il ritorno a migliori equilibri costituisce la condizione preliminare per la soluzione del fondamentale problema costituito dalla disoccupazione <sup>(2)</sup>, in particolare quella giovanile. In questa strategia, gli investimenti dovranno svolgere un ruolo centrale. Attraverso le perturbazioni degli ultimi anni, il Belgio ha conservato dei punti di forza notevoli: limitato tasso d'inflazione, stabilità interna ed esterna della moneta, notevoli progressi per quanto riguarda la produttività. È su queste solide basi che può e deve fondarsi il risanamento. Le linee fondamentali dovranno essere: il ristabilimento della competitività grazie a una compressione del livello dei costi interni; uno stimolo della produttività attraverso una deliberata politica di incoraggiamento degli investimenti produttivi; infine, un migliore adattamento alle nuove caratteristiche del commercio internazionale. In queste condizioni, le esportazioni belghe e l'insieme dell'attività economica potranno nuovamente svilupparsi a un ritmo tale da poter prevedere una riduzione della disoccupazione.

10. Sarà necessario realizzare una politica rigorosa. In materia di bilancio, l'occupazione richiederà ancora un volume di spese molto importante. Bisognerà tuttavia esaminare possibilità di applicazione più selettive della regolamentazione in materia di disoccupazione, cercare più efficaci metodi di utilizzo dei fondi disponibili per riassorbire la disoccupazione e combattere gli abusi ed il « lavoro nero ». Tenuto conto dei vari condizionamenti, nessuna categoria di spese potrà sottrarsi a questo esame. Sarà forse opportuno esaminare verso quali categorie socio-professionali e di reddito s'indirizzano le spese cosiddette sociali (ad esempio, insegnamento e sanità). La politica da realizzare dovrà anche mirare ad un'equa ripartizione dell'onere del risanamento. Nei prossimi anni, l'evoluzione dei redditi dovrà tener conto del ritardo di competitività accumulato in passato, come pure delle prospettive di crescita assai lenta per gli stessi anni. Fin da quest'anno, i meccanismi di indicizzazione dovranno essere resi più elastici nel contesto della raccomandazione trasmessa a questo proposito a tutti gli Stati membri. Nel modo in cui sono stati attuati in Belgio, questi meccanismi hanno avuto incontestabili meriti, ma non possono continuare ad essere applicati con la stessa rigidità se si vogliono perseguire gli obiettivi sopra indicati.

<sup>(1)</sup> In termini di conti nazionali, esclusi in particolare i prestiti, gli anticipi e le partecipazioni. Le previsioni per il Belgio del fabbisogno finanziario netto dell'insieme delle amministrazioni, che include tali operazioni — sono di almeno il 14,5 % del PIL nel 1981. Il fabbisogno finanziario netto dello Stato, corrispondente a tale definizione, sarà di almeno il 10,5 % del PIL.

<sup>(2)</sup> Nel 1981 la disoccupazione potrebbe raggiungere, in media, un tasso dell'11 % della popolazione attiva (definizione dell'Istituto statistico delle Comunità europee) ponendosi così al livello più elevato dei paesi della Comunità.



11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda al governo del Regno del Belgio di adottare le seguenti misure :

**a) in materia di bilancio :**

- approvare il progetto di bilancio dello Stato per il 1982, avendo cura a che il deficit corrente, ivi compresi i fondi (Fonds des routes, ecc.), si limiti a 200 miliardi di franchi ; in termini di cassa le altre amministrazioni (organismi parastatali, enti locali e sicurezza sociale) dovrebbero contribuire, ciascuno per quanto gli compete, alla realizzazione di questo risanamento ;
- raggiungere questo obiettivo essenzialmente riducendo le spese senza escluderne nessuna categoria, cercando nel contempo di migliorare il rapporto fra spese d'investimento e spese correnti ; a tal fine, proporre le misure legislative e adottare le misure regolamentari necessarie ; fondare la valutazione delle entrate correnti per il 1982 su una stima prudente di crescita del prodotto nazionale lordo e in seguito destinare l'eventuale plusvalore a una riduzione del deficit ;
- stabilire una programmazione delle finanze pubbliche che consenta, fin dal 1984, di ridurre il saldo netto da finanziare da parte dello Stato, compresi i fondi, di almeno il 10,5 % nel 1981, al livello medio osservato attualmente nella Comunità, pari a circa il 5 % del prodotto interno lordo ;
- migliorare la gestione del bilancio evitando l'assegnazione di entrate e la mancata iscrizione a bilancio, come pure realizzando una centralizzazione delle informazioni sulle operazioni di bilancio dell'insieme delle amministrazioni ; rispettare e perfezionare le procedure di bilancio facilitando l'approvazione dei bilanci nei termini previsti dalla legge, rinunciando

all'approvazione di nuovi stanziamenti mediante delibera da parte del Consiglio dei ministri ed evitando la presentazione di bilanci rettificativi eccessivi ;

- provvedere al finanziamento degli oneri di bilancio derivanti da qualsiasi nuova iniziativa mediante il gettito fiscale ;

**b) in materia di redditi :**

- attuare le conclusioni proposte dalla Commissione nella comunicazione relativa ai principi dell'indicizzazione indirizzata il 22 luglio agli Stati membri.

**c) in materia monetaria :**

- la Banca nazionale del Belgio dovrebbe continuare la propria rigida politica monetaria : nessuna attenuazione della politica monetaria dovrebbe intervenire prima che si siano ottenuti progressi concreti e soddisfacenti anche negli altri campi della politica economica e sociale, in particolare per quanto riguarda gli equilibri esterno e di bilancio.

12. In conclusione, la Commissione desidera sottolineare l'opportunità che le misure proposte vengano adottate al più presto.

Un nuovo rinvio dell'indispensabile risanamento non farebbe che aggravare la situazione e rendere gli aggiustamenti ancora più penosi, in particolare per i ceti meno favoriti della società belga.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1981.

*Per la Commissione*

François-Xavier ORTOLI

*Vicepresidente*

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 5 maggio 1981)*

A pagina 5, articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo :

• 2. Quando si applica il regime del transito comunitario, le bevande di cui al paragrafo 1 circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno.

3. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, si considera che le bevande alcoliche di cui al paragrafo 1 sono merci per le quali sono state compiute le formalità doganali di esportazione previste ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione. Queste bevande possono essere immesse in libera pratica solo qualora sia rimborsato un importo corrispondente alla restituzione pagata, maggiorato di un importo supplementare, o qualora siano pagati i dazi all'importazione ».

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1788/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbatietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 177 del 1° luglio 1981)*

A pagina 38, articolo 4, lettera a),

*anziché* : • 58,44 »,

*leggi* : • 58,51 ».

---

